

QUESITI

1-DOMANDA:

Good Morning

I went through your requirement posted at <https://ted.europa.eu>

Our company is into providing Engineering Consulting and we would like to know more regarding the work you are looking to get done.

This information shall enable us to bid for the Project.

Request you to provide information such as - Scope of the Work - Software/Tools preferable - Potential Work Volume - Nature of work (Do you need us to work at your location or through remote location).

Buongiorno

ho esaminato la vostra richiesta pubblicata su <https://ted.europa.eu>

La nostra società si occupa della fornitura di servizi di consulenza ingegneristica e vorremmo sapere di più sul lavoro che state cercando di affidare.

Queste informazioni ci permetteranno di fare offerte per il Progetto.

Richiediamo di fornire informazioni quali:

Portata del lavoro - Software / Strumenti preferibili - Potenziale volume di lavoro - Natura del lavoro (Se c'è bisogno che il lavoro sia svolto nella vostra sede o in remoto).

RISPOSTA

Design can be carried out partially remotely but the presence at our premises is essential frequently. The management services of the works must be carried out with us.

Given that the applicant company has its registered office in India, it is noted that in any case the direct participation in the tender in question is precluded, pursuant to article 49 of the legislative decree n. 50 of 2016, as a country not belonging to the European Union and which, while being part of the World Trade Organization (WTO), has not signed the Government Procurement Agreement (GPA) or another bilateral agreement with the European Union or the Republic Italian which allows participation in public procurement under reciprocity.

Le prestazioni di progettazione possono essere svolte parzialmente in remoto ma la presenza presso la nostra sede è indispensabile con frequenza. Le prestazioni di direzione dei lavori devono essere svolte presso di noi.

Considerato che la società richiedente ha sede legale operativa in India, si rende noto che comunque le è preclusa la partecipazione diretta alla gara in oggetto, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 50 del 2016, in quanto Paese non appartenente all'Unione europea e che, pur facendo parte dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), non ha sottoscritto l'Accordo sugli appalti pubblici (AAP) né altro accordo bilaterale con l'Unione europea o con la Repubblica Italiana che consenta la partecipazione agli appalti pubblici in regime di reciprocità.

2-DOMANDA:

Composizione degli atti dell'offerta tecnica

Con riferimento al punto 16.1 lettera f) del disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

punto 1) il numero massimo di elaborati per la documentazione grafica è pari a 3 schede in formato A2 (corrispondenti a n. 12 A4) oppure 9 schede in formato A4?

punto 3) il numero massimo di cartelle per relazione tecnica e curricula è pari a 20 o 10?

Ringraziando per la cortese attenzione, porgiamo distinti saluti.

RISPOSTA

In ambedue i casi si tratta di indicazioni non strettamente vincolanti e, la seconda di un mero errore, per cui trovano applicazione il principio del "favor" e la previsione di cui all'articolo 1370 del codice civile, pertanto il numero di schede e di cartelle raccomandato deve essere inteso nel senso più favorevole per l'offerente. Nulla osta quindi che al numero 1) le schede in formato A4 possano essere 12 e che al numero 3) le cartelle possano essere venti.

Si rammenta che, ai sensi del punto 16.1, lettera g), del disciplinare di gara, il numero di schede e cartelle può essere distribuito tra i vari elementi dell'offerta tecnica, non è vincolante ai fini dell'ammissione e il suo superamento non costituisce causa di esclusione, anche se sarà valutato negativamente nell'ambito dell'attribuzione dei punteggi

3-DOMANDA

con riferimento all'importo del contributo ANAC. richiesto a pag. 31 del Disciplinare di Gara pari a euro 140.00, si informa che sul sito Anac risulta doversi pagare l'importo di euro 80,00.

Si chiede gentilmente di voler precisare quale somma deve essere versata.

RISPOSTA

Per mero disguido tecnico è in corso di adeguamento l'inserimento dell'importo corretto relativo alla gara presso ANAC. Invitiamo pertanto a ricollegarsi al portale nei prossimi giorni (il 27/28 dicembre).

4-DOMANDA

Composizione di taluni atti dell'offerta tecnica

Con riferimento al disciplinare di gara relativo all'appalto di "Progettazione esecutiva e Direzione dei lavori di realizzazione della cassa di espansione del torrente Baganza nei comuni di Felino, Sala Baganza, Collecchio e Parma - CUP: B89HI0000290002 - CIG: 7705789A3D" all'art. 16.1 punto f) punto 3) viene richiesta la predisposizione di una «... relazione tecnica illustrativa e curriculum dei professionisti che si intendono valorizzare, in numero massimo di 20 (dieci) cartelle ...».

Si chiede di voler indicare il numero di cartelle di cui è composta la relazione e cioè se 20 cartelle o 10 cartelle.

Si chiede inoltre se i curricula richiesti devono rientrare nel numero di cartelle sopra specificato (20 o 10) o possono costituire un allegato a parte.

Cordiali saluti

RISPOSTA

In premessa si richiama la risposta al quesito n. 2.

L'indicazione errata del numero delle cartelle della relazione dell'elemento n. 3) costituisce un mero errore facilmente percepibile e ricostruibile, per cui trovano applicazione il principio del "favor" e la previsione di cui all'articolo 1370 del codice civile, pertanto il numero di schede e di cartelle raccomandato deve essere inteso nel senso più favorevole per l'offerente (quindi nel caso di cui si tratta nel numero di 20).

Quanto al curriculum degli offerenti dal tenore della clausola del disciplinare di gara emerge chiaramente che questo (o questi se più di uno) è incluso nel numero delle cartelle; tuttavia anche in questo caso si tratta di una soluzione preferibile in linea generale in relazione all'auspicabile concisione delle relazioni ma, non

essendo vincolante il numero delle cartelle, non costituisce causa ostativa all'ammissione il superamento di detto numero con il curriculum.

Tuttavia si rammenta che il curriculum è significativo laddove esprime esperienze e condizioni che hanno una ragguardevole o quantomeno ragionevole relazione con l'oggetto dell'affidamento in gara mentre contenuti estranei o eterogenei a tali condizioni non aggiungono nulla alla rilevanza dello stesso, da qui la possibilità (o meglio, la necessità) di curriculum sintetici evitando la rappresentazione di esperienze irrilevanti o inconferenti.

5-DOMANDA

Composizione di taluni atti dell'offerta tecnica

Il Disciplinare di gara al Paragrafo "16.1 – Contenuto materiale e di merito", al punto f) num. 1) cita: «quanto all'elemento numero 1: per la documentazione grafica, elaborati in numero massimo di 3 (tre) schede in formato A2, oppure 9 (nove) schede formato A4, ovvero formati intermedi analoghi per dimensioni».

Poiché vi è un'incongruenza nella conversione di formato tra A2 ed A4, si chiede di chiarire il limite massimo di schede in formato A3 utilizzabile.

RISPOSTA

Si rinvia integralmente alle risposte alle risposte ai quesiti n. 2 e n. 4, dove sono fornite le soluzioni sui punti citati.

6-DOMANDA

Composizione di taluni atti dell'offerta tecnica

Il Disciplinare di gara al Paragrafo "16.1 – Contenuto materiale e di merito", al punto f) num. 3) cita: «quanto all'elemento numero 3: relazione tecnica illustrativa e curriculum dei professionisti che intendono valorizzare, in numero massimo di 20 (dieci) cartelle, ... omissis».

Poiché vi è un'incongruenza tra il numero indicato in cifre (20) ed in lettere (dieci), si chiede di chiarire il numero massimo di cartelle consentite.

RISPOSTA

Si rinvia integralmente alle risposte alle risposte ai quesiti n. 2 e n. 4, dove sono fornite le soluzioni sui punti citati.

7-DOMANDA

considerata la complessità dell'intervento, la limitatezza dei tempi a disposizione per elaborare una idonea offerta (visto che tra pubblicazione del bando e scadenza dell'offerta corrono meno di 35 giorni e vista la chiusura degli uffici per il periodo natalizio) e la difficoltà ad effettuare sopralluoghi sui siti interessati dall'offerta (a causa delle forti nevicate verificatesi in questi giorni), si chiede la proroga dei termini per la presentazione delle offerte di almeno 15 giorni.

RISPOSTA

Rispetto alla scadenza delle offerte (04 gennaio 2019) sono stati rispettati i tempi minimi di pubblicazione di legge, ovvero 35 giorni decorrenti dalla data di invio del bando alla GUUE effettuato in data 28/11/2018 (la scadenza minima era pertanto fissata al 2 gennaio p.v.).

Considerato quanto sopra nonchè l'urgenza dei lavori, la richiesta di proroga dei termini di scadenza non può essere accolta.

8-DOMANDA

Preso visione della documentazione di gara ed in particolare:

- della Relazione archeologica allegata al Progetto Definitivo (BAG2_18ARC_R_RE_01_A);
- dell'indicazione nel Disciplinare di gara (punto 7.3.4 lettera D) fra i requisiti richiesti in capo all'offerente che quest'ultimo disponga di un archeologo iscritto nell'elenco istituito con decreto del MIBACT 30 marzo 2009 n. 60 oppure, anche in assenza della predetta iscrizione, con diploma di laurea triennale (...) o laurea magistrale (...);
- dell'indicazione nel Capitolato descrittivo e prestazionale di gara riguardante gli aspetti specialistici, archeologia (punto 4.1) della "progettazione dell'estensione di indagine, da effettuarsi previo parere di competenza della Soprintendenza e secondo le modalità prescritte dalla Soprintendenza stessa, e da redigere a cura di soggetto in possesso di idonea competenza (DGA, circolare 1/2016, allegato 2)";
- dell'indicazione contenuta nella Relazione sul procedimento di gara (punto 3.1.2, p. 9) in merito alla presenza della figura dell'archeologo, stante la previsione progettuale di scavi;

si richiedono chiarimenti in relazione all'attività dell'archeologo ed in particolare:

- a. se l'archeologo professionista facente parte dell'offerente debba occuparsi della progettazione delle estensioni di indagine di cui alla Relazione archeologica allegata al Progetto Definitivo ed al Capitolato descrittivo e prestazionale, in armonia con quanto inoltre indicato nel medesimo Capitolato al punto 5.3, laddove si indica come il progetto esecutivo debba contenere le medesime relazioni specialistiche del definitivo, e con il richiamo alla circolare 1/2016 della DGA che disciplina il procedimento della verifica preventiva dell'interesse archeologico - facendo tuttavia riferimento agli art. 95-96 del D. Lgs. 163 2006, confluiti nell'art. 25 del D. Lgs. 50 2016 - in particolare in relazione alla seconda fase della procedura, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva (punto 10) che disciplina la redazione del progetto di scavo, comprensivo di dettagliate previsioni tecnico-scientifiche ed economiche relative alle diverse fasi e tipologie;
- b. se l'archeologo debba figurare anche nella fase opzionale relativa alla Direzione Lavori, come parte integrante dell'Ufficio relativo;
- c. quale sia il titolo di studio richiesto, dal momento che si fa riferimento ad archeologo iscritto all'elenco istituito dal MIBACT con decreto n. 60 del 30 marzo 2009, ovvero in possesso dei requisiti necessari alla redazione della Valutazione previsionale di interesse archeologico, individuati in titoli post lauream (diploma di specializzazione e/o dottorato in archeologia), o in alternativa a soggetti in possesso di titoli di studio inferiori (laurea triennale o laurea magistrale), anche alla luce della chiara indicazione riguardante la necessità che l'archeologo incaricato possieda idonea competenza;
- d. se poi l'archeologo debba occuparsi, invece, del controllo in corso d'opera, attività solitamente posta in capo all'esecutore dei lavori in quanto strettamente correlata con il programma delle attività di scavo definita dall'esecutore stesso? In caso affermativo e come mai si prevede ancora in fase di progettazione esecutiva un'attività legata alla movimentazione terra, ancora da precisare in termini di quantità e tempistiche?

- e. in relazione alle attività di cui ai punti a., b., c., d. sopra, qualora richieste dalla spettabile Amministrazione, quali siano le somme relative al compenso professionale dell'archeologo, che non compaiono in nessuna delle voci che compongono l'importo a base di gara, e sulla base di quale tariffa/prezziario sono state calcolate..

RISPOSTA

- a. L'archeologo professionista nella disponibilità dell'offerente deve occuparsi di quanto previsto nella documentazione citata nel quesito e già agli atti. Ovviamente possono essere omessi adempimenti meramente ripetitivi di quanto già disponibile, in assenza di rilevamenti o modificazioni dello stato di fatto. Anche l'intervento nella progettazione (con riferimento alle opere di scavo) è limitato al perimetro delle sue competenze.
- b. l'archeologo deve figurare anche nella fase opzionale relativa alla Direzione Lavori, come parte integrante dell'Ufficio relativo;
- c. la risposta si trova al punto 7.3.4, lettera d), del disciplinare di gara; essa appare esaustiva e non necessita di ulteriori indicazioni.
- d. l'archeologo, per quanto di competenza, non può che vigilare sull'avanzamento delle attività di scavo e intervenire in caso di rinvenimenti di materiale tutelabile, coordinandosi con il DL, l'esecutore e le autorità periferiche del MIBACT. Si tratta di attività intellettuale radicalmente distinta dai compiti materiali e dalle responsabilità dell'esecutore.
- e. in relazione alle attività da svolgere le prestazioni dell'archeologo sono compensate con i corrispettivi ordinari della progettazione, relazioni specialistiche, direzione lavori ecc., non essendo previsto un tariffario ufficiale per gli archeologi.

9-DOMANDA

Quesito riguardante la compilazione del DGUE volto a rendere comprensibile anche alla Commissione di gara gli elementi utili alle proprie competenze.

- a. Pag. 3 di 20, "requisito di unità di personale tecnico in %" (immaginiamo sia da intendersi rispetto a quanto richiesto al punto 7.3.3 del Disciplinare – ma non sembra scritto da nessuna parte): come fa un mandante a far capire che sta indicando il suo personale analiticamente calcolato come indicato nei documenti di gara, ovvero che sta indicando solo la quota parte che intende "spendere" per mantenere il mandatario maggioritario?
- b. Pag. 3 di 20, "requisiti spesi in %" (immaginiamo sia da intendersi rispetto a quanto richiesto al punto 7.3.1 del disciplinare, o rispetto al 7.3.2? – non sembra indicato da nessuna parte): come fa un mandante a far capire se sta "spendendo" solo una quota parte dei suoi requisiti per mantenere il mandatario maggioritario? Come fa l'Amministrazione a capire a quali (ed in che quota parte eventuale) dei servizi successivamente indicati al punto C del DGUE si stanno considerando per raggiungere la percentuale qui indicata?
- c. Pag. 13 di 20, "Sezione C 1) Per gli appalti pubblici ...1, 2, 3, 4 ..." Nel caso di servizio svolto in RTI con altri soggetti, come si può rendere nota all'Amministrazione la propria quota di competenza rispetto all'importo complessivo del progetto, ovvero della singola ID Opere? Come fa un mandante a far capire che "spende" solo una parte dei suoi requisiti per mantenere il mandatario maggioritario? In che rapporto stanno gli importi dichiarati in questa sede con le % di cui alla pagina 3 di 20? Come si fa a far capire all'Amministrazione che il progetto i-esimo in cui viene spuntata la cella 7.3.2 concorre o meno al requisito di cui al punto 7.3.1 ovvero se concorre solo al requisito di cui al punto 7.3.2?

Probabilmente l'introduzione fra i documenti di gara del fac-simile di una tabella con estremi del progetto (committente, titolo, date, ecc.), importo progetto, importo singola ID opera, quota di ATI, quota spesa per ciascuna ID opera, ecc., redatta sulla base di quanto solitamente inserito nelle precedenti selezioni ante il presente modello di DGUE avrebbe consentito di dare esauriente risposta ai quesiti sopra indicati.

RISPOSTA

- a. Il concetto di “unità di personale tecnico” è univoco sin dal 1999 (art. 66 del d.P.R. n. 554 del 1999, transitato indenne prima nell’art. 263 del d.P.R. n. 207 del 2010 e poi nel paragrafo 2.2.2 delle Linee guida n. 1 di ANAC) quindi non può generare equivoci. L’Operatore economico indica il proprio personale tecnico utilizzato nel triennio al numero 8 della Parte IV, Sezione C del DGUE. Il calcolo, effettuato con le modalità di cui al punto 7.3.3 del Disciplinare di gara, può limitarsi alla dimostrazione del requisito (della parte del requisito) che intende utilizzare e non necessariamente dell’intero personale tecnico in assoluto (anzi, la prima soluzione è preferibile in coerenza con la raccomandazione fatta nel disciplinare di gara che recita «si raccomanda di omettere, per ragioni di celerità, i requisiti superflui o in misura eccedente in quanto non aggiungono nulla alla possibilità di ammissione dell’Operatore economico». A pagina 3 di 20 del DGUE, alla voce «requisito di unità di personale tecnico in %» l’Operatore economico introduce la percentuale di unità di personale tecnico che intende apportare al raggruppamento (spendere nella gara), rispetto al requisito richiesto all’intero raggruppamento (cioè la percentuale spesa rispetto alle 15 unità di personale tecnico di richiesto). Da ciò si desume (e si comprende) se sussistono le condizioni accertando che:
- tale percentuale sia inferiore a quella indicata dal mandatario capogruppo allo stesso punto del DGUE di quest’ultimo;
 - tale percentuale corrisponda a un numero di unità non inferiore a quello dichiarato al numero 8 della Parte IV, Sezione C del DGUE del mandante.

Tale conclusione si desume anche dalla nota (1) richiamata alla pagina 3 do 20 del DGUE.

- b. «Requisiti spesi in %» sempre a pag. 3 di 20 non possono che riferirsi ai lavori per i quali sono stati svolti i servizi di cui al punto 7.3.1 del disciplinare di gara, in quanto come universalmente noto i servizi di cui al punto 7.3.2 (cosiddetti “servizi di punta”) non sono frazionabili. La soluzione è analoga a quanto affermato in precedenza a proposito delle unità di personale tecnico. L’Operatore economico indica i propri lavori per i quali ha svolto i servizi nel decennio al numero 1 della Parte IV, Sezione C del DGUE. Potrà limitarsi alla dichiarazione dei lavori che intende utilizzare e non necessariamente dell’intero bagaglio di servizi svolti in assoluto (anzi, la prima soluzione è preferibile in coerenza con la raccomandazione fatta nel disciplinare di gara che recita «si raccomanda di omettere, per ragioni di celerità, i requisiti superflui o in misura eccedente in quanto non aggiungono nulla alla possibilità di ammissione dell’Operatore economico». A pagina 3 di 20 del DGUE, alla voce «Requisiti spesi in %» l’Operatore economico introduce la percentuale (di lavori per i quali ha volto i servizi) che intende apportare al raggruppamento (spendere nella gara), rispetto al requisito richiesto all’intero raggruppamento, distintamente per le due categorie di lavori (cioè la percentuale spesa rispetto ai 18.606.929 della categoria S.05 e rispetto ai 21.6489.012 della categoria D.02). Da ciò si desume (e si comprende) se sussistono le condizioni accertando che:
- tale percentuale sia inferiore a quella indicata dal mandatario capogruppo allo stesso punto del DGUE di quest’ultimo;
 - tale percentuale corrisponda ad un importo non inferiore alla somma di quelli dichiarati al numero 1 della Parte IV, Sezione C del DGUE del mandante.

Tale conclusione si desume anche dalla nota (1) richiamata alla pagina 3 do 20 del DGUE.

- c. Per quanto riguarda i servizi svolti in RTI con altri soggetti, al numero 1 della Parte IV, Sezione C, in ciascun riquadro dei lavori (numerati da 1 a 7 ma il concorrente può, se necessario, aggiungere o togliere lavori) al rigo «Importo di pertinenza del dichiarante x 1.000» l’Operatore economico indica distintamente per ciascuna categoria S.05 e D.02 l’importo di pertinenza (la percentuale dei lavori per i quali ha avuto un ruolo attivo di progettista, direttore ecc.) Se per una categoria di lavori le prestazioni siano state fatte “collegialmente” l’importo di pertinenza sarà definito in proporzione al grado di partecipazione dei singoli Operatori economici alla prestazione svolta nel passato, se tale grado di partecipazione non sia determinato né determinabile, l’importo di pertinenza sarà distribuito in forma uguale tra i singoli Operatori economici che hanno svolto la (come si desume dal punto 2.2.3.3 delle linee guida n. 1 di ANAC).

Infine se per un lavoro viene spuntata la cella «si tratta di uno dei servizi di punta?» con attribuzione del lavoro al requisito di cui al punto 7.3.2 del disciplinare di gara non si vedono controindicazioni o problemi di alcun genere. Che tale lavoro concorra o meno anche al requisito di cui al punto 7.3.1 non ha alcuna rilevanza.

Per il resto la risposta sul punto è assorbita da quanto detto alla precedente lettera b.

Quanto ad altri fac-simile e tabelle ulteriori non se ne vede la necessità, in quanto le notizie richieste dal DGUE paio sufficienti allo scopo per il quale sono destinate.

28 dicembre 2018. Chiarimenti d'ufficio in merito ai profili di professionalità previsti dal punto 7.3.4 del Disciplinare di gara.

L'articolo 46 del Codice dei contratti è una norma legislativa e tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria non prevede "fotografi" o "piloti di droni; così come non prevede farmacisti o avvocati anche se, in astratto, un soggetto che somministra medicinali potrebbe essere utile se il progettista o il direttore lavori si prendono la polmonite e un legale potrebbe essere ancora più utile in fase di assistenza nelle controversie.

*Il punto 7.3.4, lettera e), del disciplinare di gara, ammette la presenza del Geologo e dell'Archeologo, oltre che come soggetti direttamente coinvolti (liberi professionisti mandanti, dipendenti degli offerenti, soci di società offerenti), anche mediante «cooptazione come Consulente o Collaboratore come definito al punto 1.2.2, lettera h)», (testuale), il rinvio alla definizione di cui al punto 1.2.2, lettera h), dispone chiaramente che possono essere anche consulenti o collaboratori con partita IVA, con contratto con l'offerente e fatturazione non inferiore al 50% a favore dello stesso offerente; il concetto di consulente fuori da tale inquadramento o di **consulente "in senso generale" non è contemplato né nel vecchio né nel nuovo quadro normativo** (si veda titolo III, paragrafo 5.1 e box di sintesi delle linee guida n. 1 di ANAC).*

Lo stesso vale per le professionalità ulteriori (soggetti iscritti ad albi od ordini, ove esistenti, ma pur sempre professioni intellettuali connesse all'incarico), la cui partecipazione non può che essere in una delle forme previste dall'ordinamento.

In buona sostanza si è fatta un'eccezione agevolativa per i geologi e gli archeologi, ammettendone anche la partecipazione come consulenti/collaboratori nel senso definito come sopra, a differenza degli ingegneri, dei coordinatori per la sicurezza e dei responsabili dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche che non possono essere individuati tra i consulenti/collaboratori ma solo tra gli offerenti in senso stretto, ovvero che partecipano direttamente e sottoscrivono l'offerta (come noto i consulenti/collaboratori in quanto tali, essendo riconducibili ai fini della responsabilità contrattuale ad un offerente, non sottoscrivono l'offerta né sottoscriveranno il contratto con la stazione appaltante).

La deroga concessa ai geologi e archeologi (connessa alla stretta specializzazione degli stessi e al non diffusissimo numero degli stessi), essendo appunto una deroga, poteva anche non essere concessa e quindi non ci sarebbe alcuna ragione per estenderla ad altri professionisti.

L'ammissione di altre figure professionali, iscritte ai rispettivi albi, ordini o collegi, non prevista dal diritto positivo, è stata introdotta dalla Stazione appaltante per allargare la platea dei possibili contributi di conoscenza e professionalità, ma non essendo obbligatoria ai fini dell'ammissione (e dell'acquisizione di requisiti) non comporta alcun aggravio.

L'istituto della cooptazione si basa sulla condizione essenziale che il cooptato non aggiunge nulla alla compagine offerente, nel senso che questa deve essere autosufficiente ai fini della partecipazione, peraltro anche l'eventuale cooptato è un mandante e deve dichiarare tramite DGUE l'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. La differenza tra un mandante "ordinario" e un mandante "cooptato" è che quest'ultimo non apporta requisiti, ma non essendo richiesti requisiti minimi nemmeno ai mandanti "ordinari" la differenza si limita al fatto che il cooptato non è tecnicamente un "offerente" anche se ha un vincolo con il raggruppamento all'interno del quale si colloca. Nessun "aggravio amministrativo" quindi caratterizza il mandante rispetto al cooptato.

Sostenere che per tali soggetti è sempre stato possibile l'inserimento come consulenti esclusivi con l'impegno esclusivo ed un minimo di dichiarazioni relative ai requisiti legali e morali, è esattamente quanto previsto dal disciplinare di gara, con il rinvio alla definizione di cui al punto 1.2.2, lettera h), anzi, nemmeno è richiesta la "esclusività" in quanto per la norma è sufficiente un contratto su base almeno annuale con l'offerente e un fatturato non inferiore al 50% nell'anno precedente a favore dello stesso offerente. Se sussistono queste condizioni, il consulente/collaboratore è da ritenersi incluso nello staff dell'offerente e potrebbe comparire solo nella Parte IV, sezione C, numero 7, del DGUE dell'offerente.

In conclusione, le limitazioni (che tali non sono) di cui al punto 7.3.4, lettera f), riguarda gli ulteriori professionisti (soggetti iscritti ad albi od ordini, ove esistenti, nel senso che, ad esempio, non esiste un ordine degli archeologi).

Figure spurie, estranee alle professioni intellettuali, quali ad esempio i fotografi o i piloti di droni, l'esperto di navigazione fluviale, il softwarista o qualunque altro soggetto che abbia qualche compito da svolgere può essere coinvolto come subappaltatore designato (nei limiti di cui all'articolo 31, comma 8, del Codice dei contratti e previa individuazione in fase di gara ai sensi dell'articolo 105, comma 6, dello stesso Codice), come lavoratore autonomo di cui all'articolo 105, comma 2, lettera a) e prestatore continuativo ai sensi della lettera c-bis), dello stesso articolo.

28 dicembre 2018 – Chiarimenti d'ufficio circa un'apparente incongruenza tra quanto richiesto a pag. 25, lettera d), del Disciplinare e quanto richiesto a pag. 11, paragrafo 3.3.2, numero 4, della Relazione sul procedimento, relativamente ai requisiti che deve avere la mandataria capogruppo.

Preliminarmente si rammenta che per giurisprudenza univoca e costante e per principio generale, richiamato anche al punto 2.1.3, lettera a) del disciplinare di gara, per quanto riguarda il procedimento di gara, lo stesso disciplinare di gara prevale su ogni altra documentazione eventualmente difforme o contraddittoria.

Ciò malgrado non rilevano contraddizioni tra i due documenti (o sono solo apparenti ma inesistenti ad una lettura combinata degli stessi), peraltro coerenti con i due comunicati ANAC del 14 novembre 2018 (Chiarimenti al bando-tipo n. 3, pubblicati il 19 novembre) che avevano per oggetto proprio i requisiti in oggetto.

Nel merito, ambedue i documenti, ai punti citati, trattano del requisito "di punta", ovvero dell'aver svolto servizi per due lavori (per ciascuna delle categorie S.05 e D.02) per un importo

complessivo (sempre per ciascuna categoria) non inferiore a 0,50 volte l'importo dei lavori di ciascuna delle categorie da progettare. In ambedue i casi si ammette pacificamente che il requisito può essere raggiunto anche con un solo lavoro (in luogo di due) a condizione che l'unico lavoro raggiunga l'importo richiesto.

Si pone dunque la questione dell'operatore che, all'intero del raggruppamento temporaneo, debba apportare il requisito e in quale misura e, a tale scopo, è necessario distinguere tra raggruppamento orizzontali (dove ogni operatore raggruppato apporta una quota di requisiti di tutte le categorie) e verticali o misti (dove il mandatario capogruppo apporta almeno i requisiti della categoria principale, nel caso di specie la S.05 e uno e due degli operatori economici raggruppati apporta i requisiti della categoria secondaria, nel caso la D.02).

a) raggruppamenti orizzontali (fattispecie estremamente rara e improbabile, ma non impossibile): il mandatario deve apportare l'unico servizio di punta o il servizio di punta di importo maggiore (nel caso di due servizi di punta), sia nella categoria principale S.05 che nella categoria secondaria D.05; nel caso per raggiungere l'importo siano necessari due servizi per ciascuna categoria, un mandante deve apportare il secondo servizio sia nella categoria principale S.05 che nella categoria secondaria D.05;

b) raggruppamenti verticali o misti (caso più comune): il mandatario deve apportare l'unico servizio di punta o il servizio di punta di importo maggiore nella sola categoria principale S.05; un operatore raggruppato deve apportare l'unico servizio di punta o uno dei due servizi di punta nella categoria secondaria D.05; il secondo servizio di punta della categoria principale S.05 e il secondo servizio di punta della categoria secondaria D.05, se necessari per il raggiungimento del requisito complessivo, possono essere apportati da uno qualsiasi degli operatori raggruppati, siano essi mandatari o mandanti.

Per tutti i tipi di raggruppamento, una volta soddisfatto il requisito alle suddette condizioni, agli altri eventuali ulteriori mandanti non è richiesto alcunché in relazione ai servizi "di punta" né essi possono contribuire a tale requisito in ragione delle limitazioni precedentemente illustrate.

Ogni singolo servizio di punta (unico o parte della coppia dei due servizi) di ciascuna categoria, non può essere frazionato, ovvero apportato da più di un operatore economico.